

ECC. MO TAR DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

SEZIONE II TER – R.G. 9328/2021

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della dott.ssa **Elisabetta COLACI** (C.F. CLCLBT67D63G942Z), rappresentata e difesa dall'**Avv. Marco DI GIUSEPPE**, (C.F. DGSMRC72M31D708W) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesca D'Alessio in 00198 Roma al Viale Eritrea n. 28 (PEC: marcodigiuseppe@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto e al ricorso introduttivo;

-Ricorrente-

CONTRO: l'**Agenzia delle Entrate**, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, alla via Giorgione n. 106, rappresentate e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in 00186 Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (PEC: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*);

-Resistente-

E NEI CONFRONTI:

- del **dott. Gaetano Regine**, residente in Via S. Francesco d'Assisi n.12/C - 84081 Baronissi (SA);
- del **dott. Antonio Mastroberti**, residente 80138 - Napoli, alla via Duomo 296, int. 336, scala G;
- della **dott.ssa Chiara Putzolu**, residente in 00144 Roma alla Via dell'Orsa Maggiore n. 44;

-Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

1. del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0026189 del 27.1.2022 pubblicato in G.U. e sul sito internet in data 18.2.2022 (**doc. B**) recante la parziale rettifica della graduatoria finale di merito nella parte in cui è stato confermato e ribadito il punteggio assegnato alla ricorrente nonché, ove

occorra, degli atti e dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo e, dunque:

- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n.173327 del 30 giugno 2021 pubblicato in G.U. il 2.7.2021, comprensivo degli allegati A e B (**doc.1**) recante l’approvazione della graduatoria finale di merito (all. A) e l’elenco dei vincitori (all. B), della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti, nella parte in cui le è stato assegnato il punteggio di 74,67 e, dunque, è risultata posizionata al 163[^] posto in graduatoria, in posizione peraltro non utile;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, comprensivo degli allegati A e B (**doc. 2**), di rettifica e approvazione della graduatoria definitiva del merito (all. A) e di rettifica e approvazione dell’elenco dei vincitori (all. B), della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti, nella parte in cui alla ricorrente, seppure inclusa tra i vincitori del concorso in ragione dell’avvenuto scorrimento di graduatoria ed il posizionamento alla 160[^] posizione (in ultima posizione utile), le è stato confermato il punteggio assegnato di 74,67;
- delle schede recanti l’attribuzione dei punteggi alla ricorrente (**doc. 3**);
- del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rettifica ed autotutela inviata in data 30.4.2021 (**doc. 4**), nonché;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, anteriore, collegato, connesso e consequenziale e, in ogni caso, lesivo dell’interesse della ricorrente ad ottenere un più elevato punteggio ed essere collocata in posizione più elevata in graduatoria ivi inclusi, ove occorra, il bando di concorso approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 (**doc. 5**) ed il Verbale n. 2 del 10.2.2016 (**doc. 6**) recante la fissazione dei criteri valutativi e i chiarimenti allegati al verbale n. 39 del 10.5.2016 (**doc. 7**).

PREMESSA PROCESSUALE

Giova sin da subito precisare che, la ricorrente, seppure a seguito del provvedimento del 22.7.2021 con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di tre posizioni è riuscita a collocarsi in posizione utile in graduatoria (dalla 163 alla 160) e, dunque, figura tra i vincitori del concorso, ha interesse ad impugnare il **punteggio assegnato di 74,67 punti** (che coincide con l'ultimo posto in posizione utile in graduatoria) anche a seguito della nuova rettifica e, quindi,

- da un lato rimane esposta agli **effetti lesivi derivanti dall'eventuale inserimento all'interno della graduatoria dei vincitori**, anche per via giurisdizionale, di qualsiasi candidato collocatosi in graduatoria tra gli idonei non vincitori;
- dall'altro subisce l'ingiustizia di non potersi giovare di un più elevato posizionamento nella graduatoria, valevole anche quale **positivo elemento curriculare da spendere in future selezioni pubbliche e/o private nonché quale fattore incidente sull'immagine e sulla professionalità** della stessa.

Quanto al primo aspetto, va evidenziato che la ricorrente ha assunto la veste di controinteressata in ben 8 giudizi pendenti dinanzi l'adito TAR (**Sezione II TER, RG 7011/2021, 8168/2021, 7820/2021, 7152/2021, 8236/2021, 7110/2021, 7111/2021, 8270/2021** risultando costituita nei primi quattro) da parte di candidati che si sono collocati tra i non vincitori del concorso (in quanto l'Agenzia non ha riconosciuto loro di poter concorrere per il 50% dei posti riservati ai candidati che hanno un'anzianità di servizio nella fascia retributiva F3 di almeno 8 anni).

E' dunque evidente che, anche l'accoglimento di uno soltanto di tali ricorsi ovvero di eventuali altri gravami (ignoti e non ancora notificati), così come anche l'eventuale inserimento in autotutela tra i vincitori di qualsiasi altro candidato idoneo (riservista e non), è idoneo a privare la ricorrente del bene della vita acquisito e, dunque, alla luce del contingentamento dei posti, a farla nuovamente "scivolare" al di fuori della graduatoria dei vincitori.

Parimenti, l'accoglimento del presente gravame non provocherebbe alcun effetto negativo in capo ai candidati parte dei predetti ricorsi, visto che tutti ambiscono

ad entrare tra la riserva degli interni (ad oggi ben capiente visto che ammonta al 50% dei posti messi a concorso e che risulta consumata solo per 15 posizioni) e, dunque, la loro posizione non sarebbe per nulla scalfita dall'avanzamento in graduatoria della ricorrente.

La ricorrente, pertanto, non solo ha interesse a tutelare il mantenimento dello *status quo* di vincitrice del concorso ma ha altresì interesse affinché il mantenimento dello *status* di vincitrice avvenga con un **punteggio più elevato** che, com'è stato osservato, sia in grado da porla al riparo dagli effetti negativi derivanti da eventuali modifiche della graduatoria e sia idoneo ad incrementare il bagaglio curriculare e professionale spendibile.

Il tutto, ovviamente, nei limiti in cui avrebbe avuto diritto di conseguire qualora la sua valutazione fosse stata eseguita in maniera giusta e legittima.

Difatti, anticipando quanto sarà oggetto di trattazione, alla **ricorrente non le sono stati immotivatamente riconosciuti dalla Commissione valutativa diversi titoli ed esperienze lavorative, ragion per cui il punteggio assegnato, ed il conseguente posizionamento in graduatoria, sono inferiori rispetto al dovuto.**

Il riconoscimento delle ragioni della ricorrente, in ragione della rettifica della graduatoria, non inciderebbe più sulla posizione del controinteressato dott. Mastroberti collocato ora in 153esima posizione, il quale non risulta essere più il penultimo della rinnovata graduatoria ma, essendolo nelle prime due graduatorie ed essendo stato destinatario della notifica del ricorso, si ritiene di dovergli notificare anche il ricorso per motivi aggiunti per assicurare la completezza e l'integrità del contraddittorio.

Quanto invece alla posizione della dott.ssa Putzolu, essa è sicura controinteressata rispetto all'impugnata graduatoria originaria del 30.6.2021 dove era stata collocata in ultima posizione (n. 158) col punteggio di 74,93 mentre, nella nuova graduatoria, ha assunto la posizione n. 155 ed ora 156 e, dunque, non subirebbe gli effetti negativi diretti ed immediati dall'eventuale accoglimento del ricorso della dott.ssa Colaci, se non in ordine al diverso posizionamento in graduatoria (rimanendo in utile posizione).

Tuttavia, essendosi impugnata anche la primigenia graduatoria del 30.6.2021, si ritiene di doverle notificare il ricorso conformemente a quanto previsto dall'art. 41 co. 2 cpa.

In definitiva, l'interesse processuale e sostanziale al ricorso deriva in capo alla ricorrente dall'esigenza di veder valutati i titoli e le esperienze possedute in maniera giusta e legittima, conformemente alla *lex specialis* e, dunque, di raggiungere un livello in graduatoria che, se da un lato la pone a riparo da eventuali modifiche ed inserimenti postumi, dall'altro le permetta di avvalersi del relativo posizionamento anche quale elemento curriculare da spendere in future selezioni pubbliche o private.

FATTO

La ricorrente ha partecipato con domanda del 2.12.2010 (*doc. 8*) al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 175 posti, di cui il 50% riservato ai candidati interni con almeno 8 anni di anzianità nella fascia economica F3 (o a quelle superiori della terza area funzionale), per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia in prova nel ruolo dei dirigenti delle Agenzia delle Entrate, essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando, tranne quelli per accedere ai posti riservati agli interni.

Per quel che concerne i criteri valutativi, essi sono stati disciplinati dagli artt. 7 (valutazione dei titoli sino a 100 punti) ed 8 (verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, sino a 100 punti) ed il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella valutazione della prova orale (art. 8 co. 5), laddove la prova si intende superata se il candidato ottiene alla prova orale la votazione di almeno 70/100.

Ai sensi dell'art. 10 la votazione finale è espressa in duecentesimi (100 per i titoli + 100 per gli orali).

Un'ulteriore specificazione dei criteri, è stata resa dalla Commissione con riferimento ai titoli, come da Verbale n. 2 del 10.2.2016 (*doc. 6 cit.*), dove, tuttavia, in palese violazione del Bando, la Commissione ha ritenuto che il

parametro valutativo E (Giudizio globale sul profilo culturale e professionale) dovesse essere valutato e ritenuto idoneo ad attribuire punteggio solo per la valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale che “*esorbitano dall’ordinaria diligenza del servizio da lui reso*”.

Ebbene, per quel che concerne la composizione del punteggio complessivamente assegnato alla ricorrente, pari a 74,67, esso risulta evidenziato nelle relative schede (*doc. 3 cit.*). In particolare:

A) TITOLI: punti 0,760 (0,750 per i titoli accademici A + 0,010 per gli incarichi conferiti da P.A.) mentre valutazione nulla per gli ulteriori parametri (Titoli di servizio B, Pubblicazioni scientifiche ed accademiche D, Partecipazione a Commissioni, gruppi di lavoro o comitati E, Giudizio globale sul profilo culturale e professionale).

B) PROVA ATTITUDINALE: punti 73,91 (13 punteggio prima fase relativo al percorso formativo e professionale, 58,91 punteggio seconda fase relativo al colloquio su determinate materie, 1 punteggio conoscenze informatiche, 1 punteggio conoscenza lingua inglese).

La ricorrente, tuttavia, ritiene che la valutazione dei titoli sia stata eseguita in maniera errata e distonica rispetto alla *lex specialis* e, dunque, impugna e contesta, in quanto sottodimensionato, il punteggio di 74,67 ottenuto e le relative collocazioni nelle due graduatorie di merito.

In ragione di ciò, la ricorrente ha puntualmente inoltrato all’Agenzia, in data 30.4.2021, dopo aver conosciuto il punteggio titoli, una puntuale e documentata istanza di rettifica e revisione del punteggio (*doc. 4 cit.*), istanza che tuttavia è stata totalmente ignorata, rimanendo senza riscontro.

In particolare, le contestazioni hanno riguardato il punteggio assegnato e non assegnato (o non correttamente assegnato) in ben tre parametri-categorie titoli (A - titoli accademici e di studio; C - Incarichi conferiti formalmente da P.A.; F - giudizio globale sul profilo culturale e professionale), con un ammanco di punti che, come sarà analiticamente evidenziato, ammonta almeno a 6,99 punti.

L'istanza è stata totalmente ignorata e, dunque, la ricorrente è stata costretta ad impugnare il punteggio ottenuto e la consequenziale collocazione in graduatoria (prima tra i non vincitori, poi in ultima posizione dei vincitori) dinanzi l'adito TAR.

Tuttavia, nonostante la pendenza del ricorso la graduatoria è stata ulteriormente rettificata confermandosi però, per quel che attiene la ricorrente, sia il suo punteggio, sia la sua collocazione in ultima posizione utile.

Pertanto, come sarà analiticamente evidenziato nella parte in diritto, gli atti ed i provvedimenti impugnati devono essere in parte qua annullati alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1.

Violazione, falsa ed errata applicazione ed interpretazione della *lex specialis* e, in particolare, dell'art. 7 del Bando, dei criteri relativi alla valutazione titoli di cui al Verbale n. 2 del 10.2.2016, dei chiarimenti allegati al verbale n. 39 del 10.5.2016.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza istruttoria, illogicità.

1.1.

Sulla Violazione e falsa applicazione del parametro "A) *Titoli accademici e di studio*".

Ai sensi dell'art. 7 del Bando è stato previsto, tra gli altri, che per il parametro "A) *Titoli accademici e di studio*" la Commissione avesse a disposizione sino a 20 punti su 100.

La valutazione dei specifici criteri valutativi per la quantificazione del punteggio riferito a tale parametro è stata successivamente adottata dalla Commissione nel Verbale n. 2 del 10.2.2016.

In particolare, è stato dapprima rappresentato che "*In tale categoria rientrano i titoli di studio risultanti da un attestato rilasciato dalla competente autorità scolastica o accademica che certifica l'esito positivo di un giudizio di*

accertamento del profitto, conseguito a seguito di esami e al termine di un corso formativo nelle forme previste dal corrispondente ordinamento didattico. I titoli rilasciati da enti o istituti di istruzione superiore, quali l'università, costituiscono titoli accademici. Non sono valutabili quelli propedeutici all'acquisizione del titolo accademico e di studio (es: diploma di maturità, attestati di frequenza) o conseguiti al conseguimento dello stesso (iscrizione all'albo)....”.

Sulla base di tale direttiva generale, la Commissione ha così ripartito il punteggio relativo al predetto parametro:

- diploma di laurea (oltre la prima): punti 1 se attinente - 0,75 se non attinente;
- laurea triennale: punti 0,75 se attinente - punti 0,35 se non attinente;
- master universitario di II livello: punti 0,75 se attinente - punti 0,35 se non attinente;
- master universitario di I livello: punti 0,5 se attinente - punti 0,25 se non attinente;
- corsi di specializzazione: punti 1 se attinenti - 0,5 se non attinenti;
- titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o perfezionamento di durata almeno semestrale e con esame finale: punti 0,5 se attinente - punti 0,25 se non attinente;
- abilitazioni professionali a seguito di laurea: punti 0,5 se attinente - punti 0,25 se non attinente.

Ebbene, la ricorrente, come risulta dall'Allegato B, lett. a) della propria domanda di partecipazione (*doc. 8 cit.*) ha dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

“a) Titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso:

- 1. Diploma di laurea (DL) in ECONOMIA E COMMERCIO -voto 110/110 con lode;*
- 2. Abilitazione all'esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA;*
- 3. Master in ECONOMIA DEL SETTORE PUBBLICO (durata annuale: 1992);*

4. *Master interfacoltà sulle Amministrazioni pubbliche (A.A. 2002/2003) (titolo avente valore legale di diploma post universitario, per un totale di 60 crediti);*
5. *Revisore dei conti;*
6. *Frequenza III Modulo del Master “La fiscalità dell’impresa” dal titolo “Strategia fiscale dell’impresa e falsa documentazione contabile” presso l’Università degli Studi di Bari - Sezione di Finanza Pubblica (titolo pari a 6 crediti formativi);*
7. *Corso di Formazione Tributaria/Amministrativa - Base (Riservato ai Collaboratori Amministrativi) tenutosi presso la sede di S.C.T. di Bologna dal 10/3/1997 al 3/4/1997 (votazione finale 39/30)”.*

Tuttavia, come risulta dalla Scheda valutazione titoli, la Commissione ha riconosciuto e valorizzato solo due di tali titoli, di cui uno in maniera errata.

E’ stato correttamente valutata l’Abilitazione alla professione di dottore commercialista (punti 0,5) mentre è stato insufficientemente valutato il Master Interfacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche attributivo di 60 crediti formativi (punti 0,25).

Nessun punteggio e valutazione è stata invece attribuita al “Master in economia del settore pubblico” di durata annuale.

Dunque, la valutazione resa dalla Commissione è palesemente errata ed illegittima, com’è stato analiticamente rappresentato dalla ricorrente già nell’istanza di revisione del 30.4.2021.

1.1.1

In particolare, per quanto riguardo il “**Master in economia del settore pubblico**” ritenuto, al pari degli altri titoli, “non valutabile”, va evidenziato che trattasi di un Master conseguito presso il Formez – Centro di Formazione e studi per il Mezzogiorno a seguito della frequenza in presenza (protrattasi per un anno, da gennaio a dicembre 1992) di lezioni concernenti quattro distinti ambiti disciplinari, quali: economia, statistica (applicata all’economia), diritto amministrativo, sociologia delle organizzazioni pubbliche.

Nel corso dell'anno, sono state sostenute varie prove intermedie ed è stato sostenuto un **esame finale** durante il quale è stato oggetto di valutazione (oltre che l'intero percorso formativo) anche il contenuto della tesi conclusiva, all'uopo redatta. Il risultato conseguito è stato espresso mediante la valutazione di ottimo (*doc. 9*).

E' dunque evidente che il titolo avrebbe dovuto essere riconosciuto e valorizzato quanto meno come "**Master universitario di I livello**", anche ed eventualmente in materia non attinente ovvero come "**Corso di Alta Formazione**", eventualmente in materia non attinente, con **attribuzione di un punteggio pari ad almeno 0,25**, stante la sua **durata annuale**, la previsione di un **esame finale** e la **natura pubblicistica** dell'Ente formatore.

Peraltro, ad avvalorare la dedotta illegittimità si rinvia a quanto è stato illustrato ai punti n. 24 e seguenti dei chiarimenti allegati al Verbale n. 39 del 10.5.2021 (doc. 7 cit.) dove, con riferimento ai master, interpretando in maniera sistematica quanto rappresentato ed i chiarimenti forniti, emerge con tutta evidenza che anche qualora il titolo conseguito non abbia i requisiti legali per essere definito Master ai sensi del DM 509/1999 ma ne abbia i requisiti di sostanza (durata almeno semestrale ed esame finale), può essere ritenuto e valutato alla stregua di un Corso ad Alta formazione e/o perfezionamento, rinviandosi ai criteri di cui al punto a) del verbale n. 2 del 10.2.2016.

Anche in ordine alla natura giuridica dell'Ente formativo, non trattasi di un titolo rilasciato da un ente privato bensì di natura pubblicistica.

Difatti, il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che detiene la quota maggioritaria.

In sostanza, è un ente **in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate** (Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione

Siciliana, Comune di Pescara, Comune di Roma, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenzia per l'Italia Digitale, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

1.1.2.

Diverso è invece il discorso per ciò che concerne la valutazione del “Master interfacoltà sulle Amministrazioni pubbliche” valutato come non attinente e, dunque, oggetto di valutazione con 0,25 punti anziché 0,50.

Tuttavia, com'è possibile evincere dalla certificazione relativa al titolo (*doc. 10*) peraltro allegata anche all'istanza di riesame, gli argomenti e le materie che caratterizzano il Master riflettono in larga parte le materie oggetto della procedura concorsuale (a mero titolo di esempio: i sistemi di controllo delle P.A.; la valutazione dei dirigenti; la legislazione vigente in materia di lavoro pubblico, etc..) e, dunque, non si comprendono sulla base di quali presupposti e fattori non sia stato valutato come “attinente”.

Del resto, quasi la totalità dei 27 moduli di cui si compone il Master sono perfettamente compatibili o, meglio, rientrano nelle materie previste per le prove orali del concorso ex art. 8 co. 3, ossia:

- a) diritto tributario;
- b) scienza delle finanze;
- c) diritto amministrativo;
- d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro;
- e) amministrazione delle risorse materiali;
- f) pianificazione e controllo di gestione;
- g) ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.

In ragione di quanto esposto, la valutazione fornita è del tutto **illogica e distonica nonché frutto di un'errata percezione e comparazione, dovuta ad una superficiale attività istruttoria e di verifica**, tra i moduli di cui si compone il master e l'attinenza e la pertinenza con l'attività istituzionale dell'Agenzia.

E, del resto, un chiaro indice in ordine alla predetta pertinenza è offerto dalla sicura coincidenza didattica tra le materie oggetto della prova orale ed i moduli di cui si compone il master.

1.2

Sulla Violazione e falsa applicazione del parametro “C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche”

Ai sensi dell'art. 7 del Bando è stato previsto, tra gli altri, che per il parametro “C) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche” la Commissione avesse a disposizione sino a 10 punti su 100.

La valutazione dei specifici criteri valutativi per la quantificazione del punteggio riferito a tale parametro è stata successivamente adottata dalla Commissione nel Verbale n. 2 del 10.2.2016.

In particolare, è stato rappresentato che, tra gli altri, sono valutabili le docenze, se pertinenti e rilevanti, così individuate:

- *“docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici e istituzioni preposte alla formazione e all'aggiornamento: punti 0,01 per ogni giornata di docenza;*
- *docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi: punti 0,05 per ogni giornata di docenza;*
- *incarico di docenza a contratto presso università: punti 0,25 per ciascun anno accademico”.*

Ebbene, la ricorrente, come risulta dall'Allegato B, lett. c) della propria domanda di partecipazione (*doc. 8 cit.*) ha dichiarato di aver svolto i seguenti incarichi:

“1. Nomina a componente della Commissione per la programmazione delle verifiche e dei controlli;

2. Incarico di formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche (conferito con nota prot. 46267/2004 del 29.9.2004);

3. Incarico di docenza su “La disciplina del credito d'imposta per incremento dell'occupazione - art. 7 L. 388/2000 e art. 63 della L. 289/2002 (attestato con nota prot. 530/2006 del 4/1/2006);

4. *Nomina a tutor aziendale per il Tirocinio di formazione espletato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Trani da uno stagista del master di I livello "La fiscalità dell'impresa" (nomina conferita con nota prot. 48421/2007);*

5. *Conferimenti di incarichi per verifiche contabili;*

6. *Conferimenti di incarichi per ispezioni documentali e per accessi finalizzati al controllo di crediti d'imposta e/o delle compensazioni IVA".*

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di dover valutare solo l'"*Incarico di docenza su "La disciplina del credito d'imposta per incremento dell'occupazione"* attribuendo il punteggio di 0,01, ritenendolo una docenza interna.

Non si comprendono le ragioni, invero, per le quali sono stati ritenuti "*non valutabili*" gli altri incarichi e, in particolare:

1.2.1

L'incarico di formazione per l'utilizzo delle procedure informatiche: Trattasi a tutti gli effetti di un ulteriore incarico per lo svolgimento di attività formativa, ricevuto con nota prot.n.2004/46267 (*doc. 11* ed anch'essa allegata all'istanza di revisione), trattandosi di un incarico di docenza volto a diffondere la conoscenza delle procedure informatiche in uso all'Agenzia delle Entrate, per aumentare la proficuità dell'azione di contrasto all'evasione e per un costante monitoraggio dell'iter accertativo intrapreso.

Come si evince dalla lettura della nota di incarico, l'attività è stata svolta quotidianamente dalle ore 12.30 alle 14.00 a partire dal 6.10.2004.

Dunque, l'incarico rientra senza ombra di dubbio tra le "*docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici e istituzioni preposte alla formazione e all'aggiornamento*" per i quali è stato previsto un punteggio di 0,01 per ogni giornata di docenza e, pertanto, l'incarico avrebbe dovuto essere valorizzato e non completamente ignorato.

1.2.2.

L'incarico di "**nomina a tutor aziendale per il tirocinio di formazione espletato presso l'agenzia delle entrate – ufficio locale di trani da uno stagista**

del master di I livello “la fiscalità dell’impresa” (stagista: Colangelo Alessandro).

Anche in questo caso trattasi, a tutti gli effetti, di un incarico di servizio conferito formalmente da una amministrazione pubblica (*doc. 12* già allegato all’istanza di revisione), per lo svolgimento di una attività che non rientra nei compiti “istituzionali”.

Come è possibile evincere dalla lettura della nota Prot. n.2007/66506, a firma della dott.ssa Caterina Bandiera (direttore dell’Ufficio Formazione della Direzione Regionale della Puglia), l’attività era conseguente alla stipulazione di apposita Convenzione con l’Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, per l’espletamento di tirocini da parte di studenti che avevano frequentato il Master di I livello “La fiscalità dell’impresa”, al fine di completare presso gli Uffici operativi della Direzione Regionale della Puglia “*la formazione teorica acquisita durante le lezioni frontali*”.

Proprio in relazione a quanto riportato, è evidente che l’attività formativa svolta dalla ricorrente (che si è protratta per oltre 4 mesi e cioè dal 12.12.2007 al 23.04.2008) può essere addirittura assimilata a quella che è stata svolta, in modalità “aula”, da altro personale che abbia avuto incarico formale di docenza presso l’Università.

Sempre dalla lettura della nota Prot. n.2007/66506, si evince che il Tutor nominato formalmente dalla struttura che accoglieva lo stagista, aveva il compito di “*coordinare l’attuazione del progetto, gestire (...) le presenze e seguire l’apprendimento dello stagista, verificandone il livello e fornendo ulteriori chiarimenti, note esplicative e circolari*”.

Pertanto non si comprende come mai a tale attività – pienamente rientrante nel concetto di “incarico formale conferito da una pubblica amministrazione” per una attività non rientrante tra quelle “istituzionalmente svolte” - non sia stato attribuito alcun punteggio.

Invero, essa avrebbe dovuto essere riconosciuta e valorizzata come “*docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi: punti 0,05 per ogni giornata di*

docenza”, con il riconoscimento di un punteggio pari a 6,2 ovvero, qualora ritenuto rientrante tra le “*docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici e istituzioni preposte alla formazione e all’aggiornamento*”, con un riconoscimento di punteggio pari a 1,24. Ciò che è certo, è che l’esperienza non avrebbe potuto e dovuto essere ignorata e non ricevere alcun punteggio.

1.2.3.

I “**Conferimenti di incarichi per verifiche ed ispezioni contabili**”.

Nessuno degli incarichi elencati nella domanda (punti 5-6) è stato oggetto di valutazione nonostante che tra di essi, ve ne sono almeno tre (*docc. 13, 14, 15*), in cui viene evidenziato lo svolgimento (contestualmente all’attività di controllo vero e proprio) anche di attività formativa.

La stessa è stata svolta in modalità affiancamento, nei confronti di un terzo funzionario inserito nell’ordine di servizio proprio per poter acquisire, proprio grazie all’affiancamento, le necessarie informazioni circa le modalità di svolgimento di un controllo, svolto in seguito a specifico accesso mirato o verifica.

A tale proposito, com’è stato già evidenziato, se l’attività formativa svolta in modalità “aula” dà luogo ad un titolo oggetto di valutazione e di punteggio, a maggior ragione avrebbe dovuto essere assegnato, **interpretando in maniera logica ed estensiva il criterio**, un punteggio all’**attività formativa svolta “sul campo”, attraverso la modalità affiancamento**, espressamente formalizzata nell’incarico di servizio, pena l’illogicità e l’irragionevolezza della distinzione e la malevola applicazione dei comuni canoni ermeneutici.

L’attività di affiancamento si è svolta con riferimento ai seguenti controlli:

LE.RA. sas - 09/01/2003 - 24/01/2003 (15 gg)

Spallucci Luigi - 14/10/2003 - 15/10/2003 (1 g)

Umile Shoes Srl - 15/10/2003 - 22/10/2003 (7gg)

In definitiva, alla ricorrente non le sono state conteggiate ben 23 giorni di “docenza interna” quantificabili in 0,23 punti.

Peraltro, al punto n. 47 dei chiarimenti allegati al Verbale n. 39 del 10.5.2016 è stato chiarito che il carattere interno della docenza è riferito ai destinatari della docenza, ossia al personale interno dell’Agenzia e, dunque, l’attività di tutoraggio ed affiancamento, com’è stato osservato, rientra appieno in tale previsione.

In definitiva, alla ricorrente non sono stati riconosciuti almeno 1,99 punti che, sommati ai 74,67 punti, le avrebbero permesso di occupare il 132^o posto nell’ultima graduatoria di merito.

2.

Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 L. 241/1990 per motivazione insufficiente. Violazione dell’art. 7 del Bando.

Eccesso di potere per contraddittorietà, insufficiente ed inadeguata attività istruttoria e valutativa. Illogicità e sviamento.

All’art. 7 del Bando di concorso è stata espressamente prevista la valutazione del parametro f) *“Giudizio globale sul profilo culturale e professionale”*, riconoscendo un punteggio sino a 15 punti.

Tuttavia in sede di esplicazione dei criteri (verbale n. 2 del 10.2.2016), sono stati adottati criteri valutativi che, di fatto, hanno comportato una vistosa e notevole limitazione in ordine al predetto profilo se non addirittura la disapplicazione dello stesso, ritenendosi che non possa essere inteso alla stregua di una valutazione conclusiva e globale sul candidato in quanto sarebbe fondata su considerazioni solo soggettive e che comporterebbe una duplicazione del punteggio sui profili già attribuito.

Dunque, sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha deciso che il punteggio relativo al predetto profilo avrebbe potuto essere attribuito solo con riferimento ad *“elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall’ordinaria diligenza del servizio da lui reso”*, considerandolo alla stregua di un titolo autonomo e prevedendo tre fasce di votazione:

- eccellente: punti 15
- ottimo: punti 10
- buono: punto 5

Ebbene, a prescindere dalla legittimità o meno della cennata limitazione, ciò che maggiormente rileva è la totale assenza di valutazione e, dunque, motivazione, con riferimento a tale parametro.

Il deficit motivatorio concerne:

a) la parametrizzazione delle tre soglie di punteggio, non comprendendosi sulla base di quali criteri e valutazioni la Commissione sarebbe chiamata a decidere la soglia di pertinenza del candidato, visto che, contraddicendo quanto da essa stessa indicato nel Verbale n. 2, la valutazione sarebbe pienamente ed integralmente rimessa a “*considerazioni meramente soggettive*”, stravolgendosi il rilievo oggettivo che, invece, dovrebbe assumere ed avere;

b) la valutazione e considerazione della dott.ssa Colaci che, nonostante un brillante curriculum e una rilevante quantità di significative esperienze professionali, molte delle quali esulanti l'ordinario svolgimento delle ordinarie mansioni, non è stata oggetto di alcuna considerazione, positiva o negativa che sia.

L'assenza di motivazione è così rilevante ed evidente che nella Tabella di sintesi dei punteggi ricevuti (*doc. 3 cit.*), il parametro f) “*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*” è stato completamente omissso e considerato *tamquam non esset*, con buona pace dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

La ricorrente, alla luce di quanto indicato nella domanda, dei titoli e degli incarichi svolti, grazie all'anzianità di servizio maturata presso l'Agenzia (dal 1993 e tutt'ora in corso), seppure con anzianità economica insufficiente per accedere alla riserva dei posti, avrebbe avuto diritto a veder valutata tale voce, a prescindere dalla natura più o meno qualificante del giudizio, ritenendo di poter vantare alcune singolari esperienze professionali idonee a richiamare la valutazione di tale parametro.

In particolare la dott.ssa Colaci ha sempre fornito un validissimo supporto operativo ai vari dirigenti che si sono succeduti nella guida dell'Ufficio Locale di Trani, tant'è che ha svolto per svariati anni il ruolo di “Referente Frodi Iva”,

nonché quello di “Referente Analisi e Ricerca” del predetto Ufficio, con il conseguente inserimento del suo nominativo nella rete dei referenti della Direzione Regionale della Puglia con apposito provvedimento del 10/03/2008, inserito tra i titoli a corredo della domanda di partecipazione al concorso per dirigenti.

In conseguenza di ciò, la dott.ssa Colaci è stata sempre designata a svolgere le verifiche ed i controlli caratterizzati da particolare complessità ed è stata anche Distaccata presso l'Ufficio Antifrode della Direzione Regionale della Puglia dal 27/04/2009 al 28/06/2009 per lo svolgimento di un piano strategico di indagini fiscali finalizzate alla repressione di Frodi Iva e dal 25/05/2007 al 04/06/2007 per lo svolgimento di un controllo per conto della Direzione Regionale.

L'esperienza acquisita con lo svolgimento di questa attività di controllo particolarmente complessa, le ha consentito di svolgere numerosi incarichi di responsabilità in maniera pressoché continuativa a far data dal 01/09/2009, fino al 30/06/2021, ricoprendo sia il ruolo di Capo Team dell'Ufficio Controlli, che quello di Capo Area Persone Fisiche, Enti non Commerciali e Lavoratori Autonomi.

Tali esperienze, avrebbero dovuto essere considerate e valutate quanto meno con la valutazione minima (5 punti) ovvero l'Agenzia avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali tali indubbi elementi professionali positivi e meritori non sarebbero stati meritevoli di considerazione alcuna nella valutazione del profilo.

Ad ogni buon conto, l'obbligo di motivazione rappresenta un capisaldo delle regole di azione e di relazione di ogni P.A. e, dunque, la ricorrente ha il diritto di conoscere le ragioni per le quali tale parametro è stato completamente ignorato.

Né, l'assenza di motivazione, in mancanza di una espressa previsione della *lex specialis*, può assumere le vesti di un provvedimento implicito ovvero colorazione negativa, come invece sembra aver ritenuto la Commissione.

Dunque, la Commissione avrebbe potuto, nell'ambito della sua discrezionalità, assumere una decisione negativa in ordine alla valutazione del parametro ma,

giammai, avrebbe potuto decidere di ignorare radicalmente il profilo, sottacendo ogni giudizio e qualsiasi valutazione, anche negativa, su di esso.

Ad ogni buon conto, mentre con riferimento al parametro f) sussiste un vero e proprio **deficit motivatorio**, con riferimento a tutti gli altri parametri valutativi dei titoli e delle esperienze sussiste una palese **insufficienza motivatoria**, visto che in nessun atto, benché meno nella Scheda di valutazione, sono state indicate le specifiche ragioni per le quali i titoli e le esperienze sono state considerate “non valutabili”, limitandosi la Commissione ad un generico ed apodittico rinvio *per relationem* ai criteri di valutazione.

Era onere della Commissione, nel ritenere non valutabili i titoli e le esperienze indicate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, non limitarsi ad un generico ed apodittico rinvio ai criteri ma esplicitare le specifiche ragioni per le quali il titolo o l'esperienza non avrebbe potuto essere valutata.

La ricorrente, non pretende che la predetta motivazione fosse presente negli atti recanti l'approvazione della graduatoria ma, quanto meno, nella Scheda valutativa dei titoli che, per sua natura, ha la funzione di chiarire e rappresentare l'iter valutativo, trattandosi per l'appunto di un atto che ben si presta a contenere una motivazione estesa o, quanto meno, puntuale ed analitica, specie con riferimento a quei titoli e a quelle esperienze non oggetto di punteggio.

Del resto, la ricorrente ha analiticamente evidenziato, già in sede procedimentale (istanza di revisione), così come anche nel corpo del presente ricorso, la meritevolezza del punteggio rispetto a determinati titoli ed esperienze.

Tuttavia, perseverando nel suo silente atteggiamento, l'Agenzia non ha nemmeno riscontrato l'istanza, quanto meno per illustrare e chiarire alla ricorrente, peraltro sua storica dipendente, le ragioni a sostegno dell'infondatezza della richiesta e la correttezza valutativa da parte della Commissione.

In definitiva, tale *modus operandi* appare del tutto distonico rispetto alle regole di **buona amministrazione** di cui all'art. 97 Cost. nonché violativo dei principi di **trasparenza** ed **imparzialità** pure sottesi all'obbligo di motivazione.

Peraltro, la presenza di una motivazione estesa e, nel caso *de quo*, espressa, rende agevole anche il controllo estrinseco di legittimità a cui è chiamato il G.A. che, pur non potendo certamente sostituirsi alla Commissione, può verificare, sulla base del percorso logico ed argomentativo alla base della valutazione (*rectius*: non valutazione), se il giudizio sia o meno conforme alla *lex specialis* e, dunque, se il punteggio assegnato sia legittimo o meno.

L'assenza di motivazione con riferimento al parametro f) e l'insufficienza motivatoria con riferimento ai parametri a) e c), fanno presumere anche che la Commissione ha eseguito, quanto meno con riferimento alla dott.ssa Colaci, un'insufficiente e un'inadeguata attività istruttoria, ritenendo erroneamente insussistenti fatti, titoli, esperienze e, dunque, presupposti che, se fossero stati rinvenuti, sarebbero stati adeguatamente valorizzati.

La mancata considerazione e valutazione dei titoli e delle esperienze indicate nel primo vizio motivo, rende l'attività compiuta dalla Commissione non perfettamente aderente allo scopo e alle finalità sottese ad una qualunque procedura comparativa, finendo di fatto per legittimarsi lo sviamento dal principio meritocratico reso evidente anche dal posizionamento in graduatoria.

Alla luce di quanto esposto la ricorrente, così come rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed argomentare,

CHIEDE

All'Ecc.mo TAR adito, previa eventuale adozione di ulteriori misure tese all'integrazione del contraddittorio, che il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti siano accolti e, conseguentemente, che gli atti ed i provvedimenti impugnati siano *in parte qua* e nei limiti dell'interesse della ricorrente, annullati, disponendosi, in attuazione degli effetti conformativi del giudicato ovvero tramite apposita statuizione di condanna, la revisione e/o il riesame del punteggio attribuito alla ricorrente e il conseguente riposizionamento in posizione più elevata in graduatoria. Vinte le spese. Ai fini del contributo unificato è dovuto l'importo di € 325,00 trattandosi di materia relativa al pubblico impiego.

Si offrono in comunicazione, tramite deposito in cancelleria, i seguenti atti e documenti:

A) ricorso per motivi aggiunti al TAR di Roma con procura alle liti in calce;

B) provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0026189 del 27.1.2022 pubblicato in G.U. e sul sito internet in data 18.2.2022.

Con osservanza

Roma, data di notifica

Avv. Marco Di Giuseppe